

Diniego dell'autorizzazione all'ampliamento di un impianto produttivo di allevamento di galline ovaiole

T.A.R. Piemonte, Sez. I 11 gennaio 2019, n. 50 - Giordano, pres.; Picone, est. - Società Agricola Ovobrea, Società Agricola Bruzzese (avv. Cavallo Perin) c. Provincia di Novara (avv. Pozzi) ed a.

Agricoltura e foreste - Impianto produttivo di allevamento di galline ovaiole - Autorizzazione all'ampliamento dell'impianto - VIA - Immissioni in atmosfera - Diniego dell'autorizzazione - Risarcimento del danno patito per l'acquisto di capi avicoli - Esclusione.

(*Omissis*)

FATTO

Le società ricorrente ha richiesto l'autorizzazione all'ampliamento dell'impianto produttivo di allevamento di galline ovaiole attivo a Novara, corso Risorgimento n. 445, con aumento di capi da 285.000 a 1.110.831 unità.

Il progetto è sottoposto a valutazione di impatto ambientale di competenza della Provincia (categoria n. 17 dell'allegato A2 della legge regionale piemontese n. 40 del 1998 – “Impianti per l'allevamento intensivo di pollame con più di 60.000 posti per galline”).

Nell'ambito della conferenza di servizi convocata dalla Provincia di Novara, che ha avuto avvio il 16 dicembre 2016, sono state rilevate dalle Amministrazioni partecipanti (Provincia di Novara, Comune di Novara e Comune di Caltignaga, A.R.P.A. Piemonte e A.S.L. di Novara) talune criticità in merito alla compatibilità ambientale del progetto di ampliamento, in particolare sugli interventi di mitigazione e compensazione dell'inquinamento atmosferico ed olfattivo, nonché su specifiche problematiche sanitarie.

Il Comune di Novara ha affermato la necessità di verificare se il carico emissivo determini o meno un ulteriore peggioramento della qualità dell'aria, obiettando che la sola mitigazione con piante non appare sufficiente a contenere in maniera accettabile le emissioni inquinanti e le molestie olfattive, anche in considerazione della tipologia di essenze arboree, in gran parte a foglia caduca, che non garantiscono gli attesi effetti mitigativi nel periodo invernale.

L'A.R.P.A. ha affermato che lo studio di impatto ambientale prodotto dalla società richiedenti evidenzia “una scarsa coerenza documentale, spesso sostanziale” e che “le stime effettuate sono insufficienti per la formulazione di un parere tecnico”, richiedendo al riguardo: “che vengano ripetute le simulazioni modellistiche utilizzando un dominio più esteso, sia in modo da includere le abitazioni a sud del dominio attuale e potenzialmente interessate (...); che vengano descritte in modo dettagliato le fonti dalle quali sono state dedotte le stime delle emissioni e i calcoli che hanno condotto ai dati inseriti nel modello di dispersione (...); che vengano preferibilmente utilizzati dati meteorologici misurati o stimati da modello che rispecchino in modo più corretto l'anemologia locale (...).”

Sul problema delle immissioni odorifere, anche la A.S.L. di Novara ha giudicato insufficiente, quale sistema efficace per impedire la diffusione di odori, la mitigazione con le piante.

Dalla conferenza è scaturito un preavviso di diniego così motivato: “Sulla base dei contributi agli atti e delle valutazioni espresse nel corso della seduta, l'impianto, così come dimensionato e progettato, comporta significative e negative immissioni in atmosfera per le quali il proponente non è stato in grado di proporre valide mitigazioni dal punto di vista ambientale e non offre garanzie adeguate nei riguardo del benessere e della salute della popolazione. In particolare, in ragione della localizzazione prossima ai centri abitati di Novara e Caltignaga, le dimensioni impiantistiche ed il numero dei capi non consentono di limitare gli impatti legati alle emissioni di inquinanti gassosi, odori, bioaerosol e polveri a livelli sostenibili, anche con l'uso delle migliori tecniche disponibili, rispetto alle necessità di tutela dell'ambiente e della salute”.

Le società richiedenti hanno prodotto osservazioni, che non sono state accolte.

Con il primo dei provvedimenti qui impugnati, la determinazione n. 295 del 27 febbraio 2017, la Provincia di Novara ha respinto l'istanza di autorizzazione ambientale.

Le ricorrenti ne chiedono l'annullamento, deducendo la violazione degli artt. 14-ss. della legge n. 241 del 1990, la violazione degli artt. 12-ss. della legge regionale n. 40 del 1998, la violazione dell'art. 3 della legge n. 241 del 1990 ed il difetto di motivazione, l'eccesso di potere sotto molteplici profili.

Chiedono, inoltre, la condanna della Provincia di Novara al risarcimento del danno, nella misura di euro 2.488.339,07 (pari all'intero finanziamento perso ed ai costi ulteriori sostenuti per l'acquisto di capi avicoli), ovvero in misura non inferiore ad euro 1.538.338,07 (pari alla parte di finanziamento immediatamente restituita ed ai costi per i capi avicoli acquistati).

Si sono costituiti la Provincia di Novara ed il Comune di Novara, chiedendo il rigetto del ricorso.



L'istanza cautelare è stata accolta, con ordinanza di questa Sezione n. 211/2017, che ha ordinato il riesame del progetto "previa riconvocazione della conferenza di servizi, in vista della quale le osservazioni ex art. 10-bis presentate dalla ricorrente dovranno essere trasmesse a tutti gli Enti coinvolti".

La conferenza di servizi, riconvocata il giorno 20 giugno 2017, ha confermato il parere negativo. In questo senso si sono espressi la A.S.L. di Novara, il Comune di Novara ed il Comune di Caltignaga, la Provincia di Novara.

Il mancato accoglimento delle osservazioni è stato così motivato:

- "Le motivazioni alla base del preavviso di rigetto dell'istanza hanno carattere esclusivamente tecnico e si basano sull'impatto ambientale e sanitario del progetto con riferimento alla specifica localizzazione dello stesso";
- "Nell'esprimere il parere negativo, il Comune di Caltignaga, nella persona del Sindaco, ha fatto diretto riferimento agli interventi di ARPA ed ASL nel corso della Conferenza dei Servizi in relazione al progetto dell'intervento; si fa rilevare che il Sindaco nell'ambito delle proprie prerogative è anche autorità sanitaria locale";
- "Il parere dell'Ufficio Qualità dell'Aria ed Energia della Provincia di Novara, al par. 'Afferzioni non pertinenti' riporta, a titolo esemplificativo, unicamente stralci della documentazione tecnica a corredo dell'istanza incongruenti rispetto alle indicazioni contenute nel progetto e non reca osservazioni di alcun tipo";
- "Il parere negativo della ASL fa diretto riferimento ai rischi per la salute e il benessere della popolazione connessi all'intervento proposto. Come ulteriormente specificato nella motivazione espressa da tutti gli Enti presenti nel giudizio negativo di compatibilità ambientale, tale parere è stato espresso, in ragione della localizzazione, con riferimento agli impatti legati alle emissioni di inquinanti gassosi, odori, bioaerosol e polveri";
- "Le motivazioni alla base del giudizio negativo espresso prescindono dalle gravi carenze e incongruenze evidenziate dagli Enti in relazione alla documentazione progettuale, pertanto le ulteriori integrazioni presentate allo Studio di Impatto Ambientale in relazione a tali aspetti risultano inconferenti. Tali motivazioni si basano esclusivamente sugli impatti negativi sulla salute e sull'ambiente determinati dalle dimensioni dell'impianto, in particolare dai dati sulle emissioni di inquinanti gassosi, odori, bioaerosol e polveri in atmosfera, risultanti dalla documentazione progettuale. Essi, anche in ragione della localizzazione prossima ai centri abitati, non risultano sostenibili, tenuto altresì conto del fatto che non possono in ogni caso essere modificati in senso migliorativo, essendo già calcolati sulla base dei fattori di emissione connessi all'utilizzo delle migliori tecniche disponibili";
- "Nella documentazione allegata alla nota del proponente prot. prov. n. 1183 del 16.01.2017, vengono riconfermati i dati di emissione riportati nella documentazione tecnica a corredo dell'istanza che prevedono, in particolare, un aumento del fattore di emissione per il parametro ammoniaca da 9 t/anno a 73,5 t/anno e per il parametro PM10 da 3 t/anno a 10,6 t/anno, aumenti fortemente critici considerato lo stato della qualità dell'aria nel territorio del comune di Novara";
- "Le emissioni di ammoniaca del settore agricolo (per l'impianto in progetto si parla di 73.522 kg/anno), oltre ad avere un ruolo rilevante di precursori di gas a effetto serra, come il protossido di azoto, contribuiscono anche alla formazione di PM10: dati di letteratura riportano infatti come circa il 64% in peso dell'ammoniaca rilasciata in atmosfera venga trasformato da complesse reazioni chimiche in atmosfera in materiale particolato. Agli effetti della salute, tali particelle possono depositarsi con effetti irritativi nel primo tratto dell'apparato respiratorio umano, nonché causare costrizione e riduzione della capacità epurativa dell'apparato nel caso di deposito nel tratto tracheobronchiale";
- "Gli interessi di tutela della salute pubblica e di salvaguardia dell'ambiente risultano prevalenti rispetto agli altri interessi coinvolti nel procedimento".

Le ricorrenti hanno notificato motivi aggiunti, chiedendo l'annullamento della determinazione della Provincia di Novara n. 1062 del 28 giugno 2017 di conferma del diniego di autorizzazione ambientale.

Deducono, nuovamente, la violazione degli artt. 14-ss. della legge n. 241 del 1990, la violazione degli artt. 12-ss. della legge regionale n. 40 del 1998, la violazione dell'art. 3 della legge n. 241 del 1990 ed il difetto di motivazione, l'eccesso di potere sotto molteplici profili.

La Provincia di Novara ed il Comune di Novara hanno replicato, chiedendo il rigetto dei motivi aggiunti.

Con ordinanza di questa Sezione n. 158/2018 è stata disposta istruttoria, ravvisando la necessità "al fine del decidere e di stabilire se gli atti impugnati siano inficiati da difetto di istruttoria o di motivazione, di verificare la completezza ed esaustività del progetto presentato dalla ricorrente, al fine di stabilire: a) se ivi siano state compiutamente ed esaurientemente illustrate tutte le ricadute sull'ambiente circostante derivanti dall'ampliamento proposto, con particolare riferimento al loro impatto dannoso; b) se il progetto preveda la implementazione di misure concrete di mitigazione/contenimento di tali ricadute, con particolare riferimento all'aumento delle emissioni di ammoniaca e di PM 10; c) se tali misure, per come descritte negli atti progettuali, corrispondano a quelle migliori tecnicamente disponibili ed in quale misura esse, sempre per come sono state illustrate e concepite nel progetto, siano idonee ad abbattere/contenere/mitigare le emissioni e le varie ricadute sull'ambiente derivanti dall'ampliamento di attività proposto dalla ricorrente".

L'incarico per la verifica è stato conferito al Dirigente del Dipartimento di Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio del Politecnico di Milano.

I verificatori, prof. Mario Grosso e prof. Giovanni Lonati, hanno depositato la relazione finale in data 12 luglio 2018.



Le parti hanno depositato memorie in vista della pubblica udienza del 7 novembre 2018, nella quale la causa è passata in decisione.

DIRITTO

Il ricorso principale è improcedibile.

In seguito all'accoglimento dell'istanza cautelare, infatti, la Provincia di Novara ha riaperto l'istruttoria, convocando la conferenza di servizi per il riesame del progetto di ampliamento delle ricorrenti. Il nuovo diniego che ne è scaturito non è atto meramente confermativo, in quanto fondato su rinnovate ed analitiche valutazioni delle Amministrazioni chiamate ad esprimere parere sulla compatibilità ambientale dell'ampliamento.

Di conseguenza, è venuto meno l'interesse all'esame delle censure mosse contro il provvedimento negativo originario.

I motivi aggiunti sono infondati.

Le ricorrenti Società Agricola Ovobrea e Società Agricola Bruzzese sono già titolari di un impianto e della relativa autorizzazione integrata ambientale per l'esercizio dell'allevamento di 285.000 galline ovaiole e pollastre, nello stabilimento di Novara; esse hanno presentato una richiesta di modifica dell'autorizzazione, per incrementare il numero di capi allevati fino a 1.110.831 e, a tal fine, la Provincia di Novara ha indetto la conferenza di servizi.

Dal verbale della seduta del 20 giugno 2017, risulta che:

- secondo la A.S.L. di Novara, il progetto sarebbe carente nella valutazione dei possibili rischi legati all'impatto sanitario dell'allevamento, senza che siano state fornite adeguate indicazioni sulle misure di mitigazione adottate nei riguardi della salute e del benessere della popolazione, in relazione alle possibili emissioni di gas, di sostanze odorigene e di materiali biologici potenzialmente nocivi, ed in ogni caso gli impianti proposti ed il numero di capi non consentirebbero di limitare le emissioni, anche facendo uso delle migliori tecniche;

- secondo il Comune di Caltignaga, non sarebbe stata sufficientemente approfondita la ricaduta ambientale delle emissioni di ammoniaca e polveri sottili, tenuto conto della vicinanza al centro abitato;

- secondo la Provincia di Novara, le società proponenti non avrebbero previsto valide mitigazioni dal punto di vista ambientale e, per le dimensioni che assumerebbe il nuovo impianto, non sarebbe possibile contenere le emissioni di inquinanti, anche con il ricorso alle migliori tecniche.

Determinante nel giudizio negativo è stata la valutazione degli "impatti negativi sulla salute e sull'ambiente determinati dalle dimensioni dell'impianto, in particolare dai dati sulle emissioni di inquinanti gassosi, odori, bioaerosol e polveri in atmosfera", impatti che non sarebbero sostenibili e che non sarebbero neppure migliorabili, in quanto già calcolati sulla base dei fattori di emissione connessi all'utilizzo delle migliori tecniche disponibili.

Si tratta, in particolare, degli impatti derivanti dall'aumento delle emissioni di ammoniaca, che passerebbero da 9 a 73,5 tonnellate/anno, e di PM10, che passerebbero da 3 a 10,6 tonnellate/anno.

Con l'ordinanza richiamata in narrativa, questa Sezione ha formulato i seguenti quesiti istruttori:

a) se nel progetto siano state compiutamente ed esaurientemente illustrate tutte le ricadute sull'ambiente circostante derivanti dall'ampliamento proposto, con particolare riferimento al loro impatto dannoso;

b) se il progetto preveda la implementazione di misure concrete di mitigazione e contenimento di tali ricadute, con particolare riferimento all'aumento delle emissioni di ammoniaca e di PM10;

c) se tali misure, come descritte negli atti progettuali, corrispondano a quelle migliori disponibili ed in quale misura esse, come sono state illustrate e concepite nel progetto, siano idonee ad abbattere, contenere e mitigare le emissioni e le varie ricadute sull'ambiente derivanti dall'ampliamento di attività.

I verificatori hanno compiuto le indagini richieste con metodo ineccepibile e nel rispetto del contraddittorio con i consulenti di parte.

La relazione finale prende le mosse da brevi considerazioni critiche sulla documentazione progettuale predisposta dalle ricorrenti:

"L'intervento oggetto del ricorso riguarda la richiesta di ampliamento di un allevamento di galline ovaiole e pollastre sito sul territorio del Comune di Novara. Tale ampliamento prevede il passaggio dalla situazione attuale con 285.000 capi (274.640 in altre sezioni del SIA) ad una situazione futura con 1.110.831 capi, ovvero un fattore incrementale pari a circa 4. Si può dunque affermare come tale richiesta prefiguri un intervento particolarmente rilevante dal punto di vista dei potenziali impatti sull'ambiente, sia in termini assoluti che, soprattutto, in termini differenziali rispetto alla situazione esistente. Pertanto, attesa la probabile preoccupazione da parte dei soggetti potenzialmente affetti dalle emissioni in ambiente, sarebbe lecito prefigurarsi la predisposizione, da parte del proponente, di una documentazione progettuale molto rigorosa, in particolare per quanto concerne l'analisi degli impatti ambientali e soprattutto la loro mitigazione. La documentazione depositata si presenta invece piuttosto approssimativa, sia dal punto di vista formale (...) che, soprattutto, sostanziale. Relativamente a quest'ultimo, che rappresenta naturalmente l'aspetto di gran lunga più importante, sorprende rilevare come, a fronte del citato incremento di un fattore 4 della popolazione animale prevista nell'allevamento, le emissioni di ammoniaca siano previste in aumento più che proporzionale, ovvero di un fattore che risulta compreso tra 5,6 e 8 (tale intervallo è riconducibile alle incongruenze rilevate all'interno delle varie sezioni dello Studio di impatto



ambientale relativamente al calcolo delle emissioni attuali e di quelle previste a regime – anche questo un errore presumibilmente formale, ma con rilevanti conseguenze di tipo sostanziale).

A fronte di un procedimento di tale portata, e per quanto premesso sopra, nell'ambito della formulazione della proposta progettuale nei confronti dei portatori di interesse a livello locale, e in linea con l'approccio delle MTD, sarebbe stato lecito attendersi uno sforzo da parte del proponente volto a garantire un aumento delle emissioni meno che proporzionale rispetto all'aumento dei capi allevati, o tutt'al più esattamente proporzionale (lineare). Stupisce invece trovarsi di fronte ad un aumento più che proporzionale del carico emissivo. Può valere la pena ricordare a tale proposito come si siano verificate situazioni dove l'aumento di potenzialità di un insediamento produttivo sia stato autorizzato a condizione di mantenere costante il carico emissivo nell'ambiente. Il che significa diminuire i fattori di emissione delle sostanze inquinanti, mediante l'adozione di tecniche produttive e/o sistemi di abbattimento più efficienti. Un ulteriore elemento che si ritiene di richiamare all'attenzione è relativo alla verifica dell'applicazione della migliori tecniche disponibili (MTD), argomento peraltro oggetto esplicito di uno dei quesiti del TAR ai Verificatori. Ebbene, lo Studio di impatto ambientale fa esclusivo riferimento alle 'Linee Guida per l'identificazione delle migliori tecniche disponibili per la categoria IPPC 6.6: impianti per l'allevamento intensivo di pollame o di suini' pubblicate il 12 Settembre 2005, senza fare alcun cenno alla nuova versione aggiornata. Vero è che quest'ultima è stata pubblicata ufficialmente nel Febbraio 2017, dunque a valle della predisposizione del SIA, tuttavia risulta che documenti preparatori, pareri e bozze di lavoro fossero già disponibili da tempo, ed in particolare quantomeno dall'ottobre 2015, sicuramente in tempo utile per verificarne la congruenza con quanto ci si accingeva a presentare alla Provincia".

In merito al primo quesito, i verificatori hanno rilevato che:

il progetto delle ricorrenti, pur prestando molta attenzione agli aspetti del benessere animale conseguibili con le tecniche adottate, non fornisce i dati quantitativi, quali ad esempio le portate volumetriche di ventilazione delle strutture e la loro modulazione stagionale, che costituiscono gli elementi di base per lo sviluppo delle valutazioni modellistiche relative agli impatti sulla qualità dell'aria;

nella descrizione delle strutture stabulative si cita, dandone anche rappresentazione grafica, la presenza di una "camera di abbattimento polveri" a cielo aperto (strutture NB1, NB2, NB4 e NB5) e di una "schermatura antipolvere" (struttura NB3), ma per nessuno dei due sistemi si forniscono indicazioni quantitative sull'effettiva capacità di abbattimento delle emissioni di polveri prodotte dal metabolismo animale, dall'attività animale e dalla manipolazione dei mangimi;

nello studio di impatto ambientale non sono fornite stime quantitative delle emissioni di polveri, né per la situazione attuale né per quella futura;

la stima delle emissioni di ammoniaca viene riproposta nel capitolo dedicato alla "Descrizione degli effetti rilevanti dell'intervento sull'ambiente", tramite l'utilizzo del programma di calcolo ERICA, tuttavia la stima delle emissioni così effettuata non risulta ripercorribile né verificabile, in quanto vengono mostrati solo i risultati finali in forma grafica e tabellare;

seppure in un quadro non chiaro ed univoco dell'assetto emissivo attuale e futuro, le stime dei progettisti indicano un consistente aumento delle emissioni di NH₃, più che proporzionale rispetto all'incremento del numero di capi, per effetto del maggior fattore di emissione che caratterizza la tecnica in aviario rispetto a quella attualmente utilizzata, che rimarrà in uso solo nella struttura NB3;

la simulazione con il programma ERICA restituisce una previsione di emissioni future di gas ad effetto serra (protossido d'azoto e metano) non trascurabile, rispettivamente 2 e 7 tonnellate all'anno circa, sul cui impatto e possibile mitigazione lo studio ambientale non riporta alcuna considerazione, pur trattandosi di emissioni aggiuntive, visto che allo stato attuale entrambe queste sostanze non risultano emesse;

la descrizione degli effetti rilevanti dell'intervento sull'ambiente e la successiva valutazione dell'impatto ambientale individuano nell'atmosfera il comparto ambientale soggetto al maggior impatto, ma proprio con riferimento a tale comparto lo studio non provvede a definire lo scenario di riferimento, ovvero il contesto emissivo e di qualità dell'aria locale dell'area in cui l'intervento si colloca;

nessun documento produce indicazioni sullo stato attuale di qualità dell'aria nell'area dell'intervento, né con riferimento agli inquinanti per cui si dichiarano incrementi emissivi, né con riferimento alle emissioni di odori, a cui lo studio di impatto dedica una specifica relazione tecnica di valutazione;

anche lo studio di impatto olfattivo presenta numerose criticità, che ne rendono estremamente difficile la riproducibilità; ulteriori criticità riguardano la base di dati meteorologici in ingresso al modello, nonché la descrizione degli effetti dell'intervento sulla gestione delle acque meteoriche, rispetto alla quale il progetto non quantifica in alcun modo la portata recapitata direttamente nel corpo d'acqua superficiale Cavo Nivellin, e non provvede a verificare la compatibilità idraulica dello scarico ed a valutare l'eventualità e la modalità di laminazione dello scarico stesso;

nel piano di monitoraggio riportato al paragrafo 5.3, non risulta alcuna attività di monitoraggio delle ricadute, né in termini di impatto odorigeno né di inquinanti atmosferici quali PM₁₀ e NH₃, per cui il progetto indica incrementi emissivi, così come nel paragrafo 4.8.4 si dichiara che l'azienda adotterà un adeguato monitoraggio delle emissioni odorose con verifica diretta in luogo, ma anche di ciò non c'è traccia nel prospetto del piano di monitoraggio al paragrafo 5.3.

La risposta al primo quesito è così formulata:

“Pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, la risposta al quesito è negativa. Il progetto presentato non valuta in maniera compiuta ed esauriente tutte le ricadute sull’ambiente circostante e non consente di valutare, né in termini assoluti né in termini relativi, l’impatto associato all’incremento delle emissioni in atmosfera derivante dall’ampliamento di impianto proposto”.

Di analogo tenore sono le conclusioni dei verificatori sul secondo e sul terzo quesito:

“Come già citato in premessa (...), l’intervento prevede un incremento delle emissioni di ammoniaca più che proporzionale rispetto all’incremento della popolazione animale. A fronte di una quadruplicazione di quest’ultima (fattore 4), le emissioni di ammoniaca aumentano infatti di un fattore variabile tra 5,6 e 8. Tale aumento, seppur apparentemente dettato dalla scelta di prevedere sistemi di allevamento più favorevoli nei confronti del benessere animale (ma più emissivi), avrebbe dovuto essere affrontato in maniera più rigorosa dal punto di vista dell’impatto sull’ambiente. Infatti, il già citato documento sulle MTD conclude affermando che: ‘Tra i criteri di adozione delle MTD illustrate in questo documento è raccomandabile anche quello dell’obiettivo della riduzione delle emissioni nell’ambiente’. In tale ottica, sarebbe stato opportuno prevedere specifici sistemi tecnologici di abbattimento delle emissioni in aggiunta a quelli ottenibili con l’adozione dei previsti sistemi di allevamento MTD e delle citate pratiche di gestione. La risposta al quesito è pertanto negativa”.

“Le uniche misure di mitigazione e contenimento previste nel progetto sono quelle relative all’implementazione delle MTD per l’allevamento e non includono misure di abbattimento in senso tecnologico. Peraltro, la scelta di utilizzare sistemi in aviario, come si ha già avuto modo di ribadire, a fronte di un migliorato benessere animale comporta tuttavia un incremento delle emissioni specifiche di ammoniaca e materiale particolato. Per quanto risposto al precedente quesito (...), anche la risposta al presente quesito non può essere pienamente affermativa”.

In questi termini le conclusioni della verifica:

“La documentazione riportata nello Studio di Impatto Ambientale risulta fortemente sbilanciata verso la descrizione dei benefici che verrebbero ottenuti in termini di miglioramento del benessere animale. Tuttavia la quantificazione delle emissioni nell’ambiente e delle ricadute (immissioni) risulta approssimativa, non ripercorribile e contraddittoria. Questo aspetto è particolarmente critico vista l’entità dell’ampliamento prevista, pari a un fattore 4, e l’entità dell’incremento previsto delle emissioni di inquinanti in atmosfera”.

Alla luce dei puntuali ed analitici rilievi dei verificatori, il Collegio ritiene che i motivi aggiunti sono infondati.

I giudizi negativi espressi dai rappresentanti della A.S.L. di Novara, del Comune di Novara e del Comune di Caltignaga, recepiti dalla Provincia di Novara nella determinazione conclusiva di diniego, sono congruamente motivati e trovano conferma, quanto ai presupposti tecnico-scientifici, nella relazione di verifica.

Sul piano procedimentale, alle società ricorrenti è stato consentito di intervenire nell’istruttoria, anche mediante osservazioni posteriori al primo preavviso di diniego.

Le valutazioni compiute dalle Amministrazioni, connotate da un elevato tasso di discrezionalità tecnica ed amministrativa, non possono essere sindacate nel merito dal giudice dell’impugnazione.

Deve condividersi, tuttavia, quanto affermato dai verificatori in sede di replica alle osservazioni del consulente di parte ricorrente.

La perizia di parte ha offerto alcuni chiarimenti sulla stima delle emissioni in atmosfera, spingendosi anche all’effettuazione di nuove valutazioni modellistiche semplificate di dispersione degli inquinanti ammoniaca e PM10. Tali valutazioni, che non erano presenti nella documentazione progettuale esaminata dalla conferenza di servizi e sottoposta a verifica in questo giudizio, possono risultare idonee a perseguire una migliore analisi del contributo immissivo determinato dall’ampliamento dell’impianto, in termini di alterazione della qualità dell’aria. Esse dovranno essere prese in considerazione dalla Provincia di Novara, qualora le società ricorrenti decidano di riproporre il progetto di ampliamento ai sensi della normativa vigente.

In conclusione, il ricorso originario è improcedibile, i motivi aggiunti sono respinti.

Le spese processuali sono compensate, in considerazione della complessità delle questioni esaminate.

Le spese di verifica sono integralmente poste a carico delle ricorrenti e sono liquidate nell’importo complessivo di euro 14.000,00 (detratto l’acconto di euro 1.000,00 già liquidato), oltre i.v.a. ed accessori di legge.

(Omissis)